



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Pizza Napoletana", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione "Pizza Napoletana" è stata iscritta nel registro delle "Specialità Tradizionali Garantite" di cui all'art.8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010, relativo alla "Approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" e successive modifiche;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Vista la nota prot. n. 585/17 del 20.12.2017 con la quale l'organismo di controllo "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" ha richiesto l'iscrizione alla sezione aggiunta dell'elenco degli organismi di controllo privati autorizzati per le produzioni a DOP, IGP e STG, al fine di poter espletare l'attività di controllo sulla STG "Pizza Napoletana";

Considerato che "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" con la sopracitata nota ha trasmesso, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 2010, un piano di controllo conforme all'allegato del suddetto decreto e un prospetto tariffario;

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

L'organismo denominato "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" con sede a Roma, Via Antonio Bosio n.4, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la specialità tradizionale garantita "Pizza Napoletana", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010.

**Articolo 2
(Piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla STG "Pizza Napoletana", presentati da "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare", sono approvati.

**Articolo 3
(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

2. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il sistema tariffario.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno l'autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare"
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Vigilanza)

"DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. "DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare" ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della "Pizza Napoletana" STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e Regione/i e alla/e Provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

produzione della specialità tradizionale garantita controllata.

2. “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le attestazioni di conformità all'utilizzo della specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana” delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

3. “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte di “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)